



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CAMERALI

Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 9C dell'11/12/2023

Indice generale

Art. 1 – Principi generali.....	3
Art. 2 – Soggetti richiedenti.....	3
Art. 3 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo.....	4
Art. 4 - Documentazione per le richieste di contributo.....	4
Art. 5 - Richieste di Patrocini.....	5
Art. 6 - Inammissibilità richieste di contributo.....	5
Art. 7 - Istruttoria sulla domanda.....	6
Art. 8 - Adozione del provvedimento per la concessione del contributo.....	6
Art. 9 - Comunicazione del provvedimento.....	6
Art. 10 - Termini del procedimento.....	6
Art. 11 - Spese ammissibili.....	7
Art. 12 - Spese non ammissibili.....	7
Art. 13 - Documentazione per la rendicontazione.....	7
Art. 14 - Riduzione del contributo.....	8
Art. 15 - Revoca del contributo.....	8
Art. 16 - Bandi camerali.....	8
Art. 17 - Commissioni di valutazione e valutazioni di impatto.....	9
Art. 18 - Entrata in vigore.....	9

Art. 1 – Principi generali

1. La Camera di commercio, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione e nell'ambito delle funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese per lo sviluppo delle economie locali, può erogare contributi a soggetti pubblici e privati ispirandosi a principi di trasparenza, imparzialità, efficacia e sussidiarietà.
2. Gli interventi camerali sono disposti nel rispetto delle normative vigenti in materia di aiuti di stato e di codice unico di progetto (CUP) in coerenza con i programmi pluriennali e annuali della Camera con particolare riguardo ai seguenti principi:
 - a) individuazione preventiva dei campi di intervento che l'Ente ritiene prioritari, con particolare attenzione alle iniziative impostate di concerto con il sistema camerale, con gli enti pubblici e con gli organismi di rappresentanza delle imprese, dei professionisti e dei consumatori, escludendo le iniziative che abbiano interesse interno;
 - b) significatività degli interventi: al fine di evitare dispersione di risorse, i fondi camerali sono assegnati al sostegno di progetti promozionali significativi per l'economia del territorio e il sistema delle imprese il cui budget sia di norma superiore a euro 10.000,00;
 - c) partecipazione finanziaria all'iniziativa da parte del soggetto proponente e/o dei destinatari finali, per almeno il 50% della spesa prevista, anche con il concorso di altri cofinanziatori;
 - d) individuazione di un calendario per la presentazione delle richieste di contributo, al fine di consentire una più adeguata comparazione delle iniziative proposte e di programmare efficacemente gli interventi promozionali.
3. Particolare attenzione sarà riservata ai progetti che prevedono la condivisione da parte di più soggetti delle attività e delle finalità previste ai fini di rafforzare la significatività e l'efficacia delle azioni intraprese.
4. Il Consiglio camerale, in relazione ai programmi dell'Ente, determina annualmente, in sede di formulazione del preventivo economico e di aggiornamento dello stesso, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo contributivo nell'ambito degli stanziamenti per la promozione dell'economia.
5. Iniziative non previste in sede di programma annuale o pervenute al di fuori del calendario di cui al punto d) del comma 2, ritenute di particolare interesse e/o di significativa rilevanza, potranno essere deliberate dalla Giunta camerale durante l'esercizio, nell'ambito delle risorse non ancora destinate o utilizzando stanziamenti relativi a iniziative che non verranno realizzate.
6. Per finalità promozionali e di marketing territoriale i contributi camerali sono destinati di norma a contribuire alle spese per l'organizzazione e/o la partecipazione a fiere, mostre o rassegne di rilevanza nazionale o internazionale. Per l'organizzazione di ciascuna manifestazione può essere erogato un solo contributo.
7. Per i contributi o forme d'intervento concessi dall'ente camerale a favore di unità produttive o soggetti privati (es. Associazioni di categoria, Associazioni no profit) verrà comunicato nel provvedimento di concessione il Codice Unico di Progetto (CUP) che dovrà essere riportato su ogni fattura presentata per la rendicontazione dell'iniziativa.

Art. 2 – Soggetti richiedenti

1. Le richieste di contributo potranno essere inoltrate dai seguenti soggetti:
 - a) soggetti portatori di interessi generali per il sistema socio-economico locale, quali in via esemplificativa: Associazioni imprenditoriali e di categoria, Ordini e Collegi professionali;

- b) organizzatori di iniziative di interesse generale per l'economia o di manifestazioni promozionali di cui al comma 6 dell'articolo 1;
 - c) enti pubblici o società a prevalente capitale pubblico che organizzano iniziative di interesse generale;
 - d) organismi del sistema camerale.
2. La concessione di contributi a favore delle imprese avviene nell'ambito di iniziative regolamentate con appositi bandi.
 3. Per il sostegno alle imprese su tematiche di rilevanza generale e strategica potranno essere attivati bandi specifici a favore delle Associazioni di categoria o loro società di servizi e di organismi collettivi e consortili operanti in settori qualificanti per l'ambito provinciale.

Art. 3 - Modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. La presentazione delle richieste di contributo da parte dei soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 2, avviene:
 - a) prima della realizzazione dell'iniziativa secondo il seguente calendario: entro il 31 dicembre per iniziative da realizzarsi nel 1° semestre dell'anno successivo o per la progettazione annuale ed entro il 31 maggio per iniziative da realizzarsi nel 2° semestre dell'esercizio in corso. Può comunque essere deliberata la concessione di contributi sulla base del calendario di cui al presente punto, anche con riferimento alle iniziative già realizzate, laddove la relativa richiesta sia pervenuta prima dello svolgimento;
 - b) anche in corso d'anno, purché prima della realizzazione delle attività, nel caso di progetti già approvati dal Consiglio camerale in sede di redazione del preventivo economico e di aggiornamento dello stesso.
2. La presentazione della domanda di contributo avviene compilando la modulistica specifica presente sul sito camerale alla pagina <https://www.cn.camcom.it/focus/finanziamenti-e-contributi/contributi-organismi-enti-associazioni> e inviando tutta la documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante all'indirizzo PEC camerale: protocollo@cn.camcom.legalmail.it
3. Nell'ambito delle iniziative promozionali di cui al comma 1 punto a) del presente articolo, il soggetto beneficiario potrà, di norma, presentare una sola richiesta di contributo nell'anno di riferimento.
4. Al di fuori delle modalità indicate nel comma 1, potranno essere sottoposte all'attenzione della Giunta camerale solo iniziative ritenute di particolare interesse e/o di significativa rilevanza.

Art. 4 - Documentazione per le richieste di contributo

1. La richiesta di contributo è redatta utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet camerale.
2. La richiesta, debitamente sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante, contiene:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA del richiedente;
 - b) esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo, evidenziandone le ricadute sul sistema socio-economico locale;
 - c) richiesta di patrocinio;
 - d) budget dell'iniziativa redatto in forma analitica, con evidenza dei costi esterni previsti e dei ricavi presunti, specificando i contributi richiesti ad altri enti pubblici e i proventi attesi;
 - e) il periodo di svolgimento dell'iniziativa e il termine di realizzazione;
 - f) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale, che non può superare il 50% dei costi del progetto;

- g) l'elenco di eventuali progetti realizzati in precedenza e riguardanti la stessa tematica e/o i medesimi ambiti di attività;
- h) tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, in sede di istruttoria.
3. Nel caso di progetti congiunti la domanda deve assicurare adeguata evidenza al budget complessivo del progetto e al budget di ciascun soggetto, con l'indicazione delle attività di competenza e del ruolo di ciascuno.

Art. 5 - Richieste di Patrocini

1. La concessione del patrocinio è riservata alla competenza del Presidente dell'Ente camerale.
2. Il patrocinio della Camera di commercio può essere concesso a titolo esclusivamente gratuito ad iniziative e progetti realizzati da Enti pubblici, Ordini e Collegi professionali, Associazioni imprenditoriali, dei consumatori, altri organismi, istituzioni, soggetti collettivi, che per notorietà e struttura posseduta, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa o del progetto.
3. Il patrocinio non può di norma essere concesso a soggetti privati se non se ne rilevano le finalità di interesse diffuso del tessuto imprenditoriale locale, né può essere concesso ad iniziative e manifestazioni di propaganda politica o di natura commerciale.
4. Il patrocinio viene concesso per la durata dell'iniziativa o del progetto per cui è stato richiesto.
5. La domanda di concessione del patrocinio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere inoltrata all'indirizzo PEC della Camera protocollo@cn.legalmail.camcom.it utilizzando l'apposita modulistica in tempo utile per consentire l'inserimento del logo.
6. Il soggetto richiedente il patrocinio ha la responsabilità di verificare la corretta e adeguata apposizione del logo camerale sul materiale informativo e di comunicazione dell'iniziativa o del progetto a cui si riferisce che deve essere preventivamente condiviso con l'Ente camerale per l'approvazione.
7. La Camera può in qualsiasi momento compiere accertamenti per verificare il corretto utilizzo del patrocinio ed il rispetto delle prescrizioni in materia di uso del logo camerale. La Camera ha inoltre facoltà di ritirare il patrocinio concesso qualora gli strumenti comunicativi dell'iniziativa o del progetto o le relative modalità di svolgimento dovessero risultare pregiudizievoli per l'immagine e il ruolo istituzionali dell'Ente.
8. In occasione delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio, laddove siano organizzate conferenze stampa o eventi pubblici, deve essere garantito all'Ente camerale il doveroso riconoscimento. Per il rappresentante dell'Ente camerale dovrà essere previsto un posto a sedere collocato, secondo l'ordine definito dal Cerimoniale, tra quelli riservati alle Autorità.

Art. 6 - Inammissibilità richieste di contributo

1. Non sono ammesse al contributo camerale le domande:
 - a) presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale, qualora dovuto;
 - b) destinate a generare un utile per il soggetto proponente, laddove i ricavi sono sufficienti a garantire la copertura dei costi per la specifica iniziativa;
 - c) incomplete o irregolari o delle quali sia accertata la non veridicità;
 - d) che comportano il finanziamento di attività interne di gestione dei soggetti proponenti;
 - e) riferite ad iniziative riservate ad iscritti, appartenenti o affiliati all'organizzazione del soggetto proponente.

2. Sono di norma escluse le domande relative all'organizzazione e/o alla partecipazione a fiere, mostre o rassegne che non siano di rilevanza nazionale o internazionale, sia che la richiesta venga formulata dalle Associazioni di categoria partecipanti, sia che pervenga dagli organizzatori.

Art. 7 - Istruttoria sulla domanda

Il responsabile dell'ufficio competente provvede all'istruttoria della domanda, rivolta ad accertare la completezza dei dati in essa contenuti e ad acquisire elementi di valutazione di merito. Ove sia necessario, provvede alla richiesta di elementi informativi e di documentazione integrativa.

Art. 8 - Adozione del provvedimento per la concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo indica l'importo approvato, il soggetto beneficiario, il codice CUP, laddove previsto e la percentuale massima del contributo, calcolata in rapporto alle spese preventivate nel progetto.
2. L'erogazione del contributo comporta l'obbligo di assicurare la doverosa visibilità al patrocinio concesso e al finanziamento camerale approvato nel materiale promozionale realizzato, durante gli eventi organizzati nell'ambito dei progetti e nelle altre forme di comunicazione utilizzate, come specificato nell'art. 5.
3. Le ulteriori condizioni cui è subordinata l'erogazione possono riguardare a titolo esemplificativo la partecipazione di referenti camerali in seno a comitati organizzatori per concordare l'avanzamento del progetto e assicurare il coinvolgimento dei corrispondenti uffici nelle varie attività.
4. Il provvedimento di concessione del contributo può prevedere in alternativa all'erogazione di contributi diretti anche le assunzioni dirette di spese, inerenti l'iniziativa.
5. Di norma la Camera di commercio può concedere contributi a iniziative cofinanziate da altri soggetti pubblici o privati. In ogni caso il contributo camerale concesso non può generare utili per il soggetto proponente.
6. La Giunta camerale non può rideterminare i contributi concessi. E' tuttavia consentita la possibilità, a seguito di variazioni sostanziali dell'iniziativa, di presentare un'ulteriore richiesta che sarà sottoposta alla valutazione della Giunta.

Art. 9 - Comunicazione del provvedimento

1. Il Presidente e il Segretario Generale con lettera a firma congiunta inviano comunicazione al soggetto proponente dell'esito del provvedimento di concessione del contributo.
2. In caso di accoglimento della richiesta, nella comunicazione sono precisati gli elementi di cui al precedente articolo, con l'indicazione delle modalità di coinvolgimento dell'Ente camerale, della documentazione da trasmettere ad iniziativa realizzata e conclusa.
3. In caso di non accoglimento della richiesta, nella comunicazione sono precisate le motivazioni che hanno determinato il rifiuto.

Art. 10 - Termini del procedimento

1. La documentazione per la rendicontazione deve essere presentata a pena di decadenza entro 180 giorni dal termine per la conclusione dell'iniziativa, indicato nella domanda di contributo.

2. L'Ente camerale provvede al controllo della documentazione pervenuta quale rendiconto dell'iniziativa e alla liquidazione del contributo entro il termine di 120 giorni.

Art. 11 - Spese ammissibili

1. Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili:
 - a) le spese esterne, documentate attraverso fatture, note quietanzate o ricevute di pagamento intestate al soggetto proponente e beneficiario del contributo, riferite a prestazioni di servizio o acquisto di beni e direttamente imputabili all'iniziativa, riportanti il codice CUP assegnato in fase di concessione del contributo, se previsto;
 - b) le spese di personale specificamente dedicato alla realizzazione dei progetti, nella misura massima del 25% delle spese esterne rendicontate e ammesse;
 - c) le spese di rappresentanza (per rinfreschi o coffee-break offerti in occasione di incontri pubblici inerenti l'iniziativa), fino al 10% delle spese esterne rendicontate e ammesse e comunque con un massimo di € 2.000,00.
2. I documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati al soggetto proponente e specificamente riferiti al progetto sono ammessi entro il limite del 25% delle spese esterne rendicontate e ammesse.

Art. 12 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese:

- a) non direttamente riconducibili al progetto/iniziativa finanziata;
- b) interne di gestione;
- c) per il finanziamento di studi, osservatori e analisi periodiche, ad eccezione di quelli ritenuti indispensabili per la programmazione di nuove attività;
- d) per l'acquisto di beni durevoli, che non esauriscono la loro utilità nell'ambito del progetto finanziato, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo o dall'atto amministrativo con cui si approvano i criteri di assegnazione di contributi specifici tramite bando.

Art. 13 - Documentazione per la rendicontazione

1. A conclusione dell'iniziativa, il soggetto realizzatore deve trasmettere all'indirizzo PEC dell'Ente camerale protocollo@cn.legalmail.camcom.it la seguente documentazione, necessaria per la liquidazione del contributo:
 - a) una relazione dettagliata dell'iniziativa realizzata, nella quale sono indicati i risultati positivi per il territorio, in termini socio economici;
 - b) il bilancio consuntivo dell'iniziativa, con relativi costi sostenuti e ricavi realizzati o comunque accertati, comprensivi dei contributi ricevuti e/o deliberati da altri Enti;
 - c) i documenti di spesa in originale o in copia conforme all'originale contenenti, laddove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicato nell'atto di concessione;
 - d) le dichiarazioni necessarie per attestare il pagamento dei documenti di spesa presentati, la conformità delle fotocopie dei documenti presentati, le eventuali spese relative al personale e i dati necessari per il pagamento dei contributi;

- e) la documentazione idonea a stabilire la corretta applicazione delle ritenute dovute in base alle norme vigenti.
2. Qualora la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione all'interessato. In tal caso si intendono sospesi i termini di cui all'articolo 10.
 3. L'Ente camerale esegue controlli a campione per verificare la veridicità dei dati oggetto di dichiarazione sostitutiva, in coerenza con le disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 14 - Riduzione del contributo

Il contributo è proporzionalmente ridotto:

- a) quando le spese rendicontate ammissibili risultano inferiori alle spese previste; in tal caso l'importo erogato è determinato applicando la percentuale stabilita nel provvedimento di concessione del contributo alle spese rendicontate ammissibili;
- b) quando i ricavi realizzati riferibili al progetto, comprensivi dei contributi ricevuti e/o deliberati da altri enti e incluso il contributo camerale, sono superiori alla spesa rendicontata; in tal caso il contributo camerale è pari all'importo necessario per il raggiungimento del pareggio del bilancio dell'iniziativa;
- c) quando per cause di forza maggiore non è stata realizzata l'iniziativa; in tal caso il contributo camerale è limitato alla partecipazione alle spese vive già sostenute nella fase iniziale di realizzazione.

Art. 15 - Revoca del contributo

Il contributo non è erogato:

- a) per mancata realizzazione dell'iniziativa, salvo il caso previsto dall'art. 14 punto c);
- b) quando il progetto realizzato si discosta in modo significativo dal progetto presentato;
- c) per rinuncia da parte del beneficiario;
- d) per mancata rendicontazione nel termine stabilito dall'art. 10, comma 1;
- e) quando venga accertata dal responsabile del procedimento in sede di istruttoria la non veridicità dei dati forniti nella rendicontazione.

Art. 16 - Bandi camerali

1. L'erogazione di contributi camerali a favore di singole imprese, Associazioni di categoria, organismi collettivi e consortili come previsto dall'art. 2 comma 3 e 4, è regolamentata da specifici bandi, ad eccezione degli interventi, che rivestano un interesse generale per l'economia.
2. L'approvazione dei bandi è disposta con deliberazione della Giunta camerale o con determinazione dirigenziale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta camerale.
3. Ciascun bando individua i criteri di ammissibilità delle domande inviate dai soggetti richiedenti e stabilisce:
 - a) l'iniziativa per la quale è prevista l'erogazione del contributo camerale;
 - b) l'importo totale delle risorse camerali destinate all'iniziativa;
 - c) i criteri di ammissibilità delle spese;
 - d) il periodo temporale di ammissibilità delle spese;

- e) i termini di presentazione delle domande;
 - f) il contributo massimo erogabile per impresa;
 - g) la percentuale di contributo riconosciuta sulle spese sostenute;
 - h) le modalità da seguire nel caso di richieste superiori allo stanziamento destinato al bando, al fine di non determinare a carico dell'Ente camerale debiti fuori bilancio.
4. L'Ente camerale privilegia la gestione informatizzata dei bandi, mettendo a disposizione delle Associazioni di categoria, degli organismi collettivi e consortili e delle imprese le procedure per la trasmissione on line delle domande di contributo.
 5. I bandi sono tempestivamente pubblicati sul sito internet camerale unitamente alla documentazione per la presentazione delle domande, alle risposte ai quesiti e alla situazione aggiornata delle risorse disponibili.

Art. 17 - Commissioni di valutazione e valutazioni di impatto

1. Per la valutazione delle richieste di contributo di cui agli art. 3 e 16 potranno essere costituite specifiche commissioni di valutazione composte da membri esperti nelle materie oggetto delle richieste.
2. Per misurare l'efficacia dei contributi erogati la Giunta camerale può prevedere la misurazione d'impatto coinvolgendo soggetti qualificati.

Gli esiti delle valutazioni eseguite dalle Commissioni e dalle valutazioni di impatto opportunamente elaborati saranno condivisi con la Giunta camerale e utilizzati per la programmazione di nuove attività.

Art. 18 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dall'1/01/2024.

Fermo restando le attività in corso o da completare, dalla medesima data cessa di avere efficacia il regolamento dei contributi approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 2/C del 14/04/2017.